



---

## **COMUNE DI GIOIOSA JONICA**

89042 - *Provincia di Reggio Calabria* -

Partita IVA 00288960800 - ☎ (0964) 51536 - Fax (0964) 410520

# **REGOLAMENTO PASSI CARRABILI**

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 07 del 04.04.2012**

## **INDICE**

**Articolo 1 - Definizione**

**Articolo 2 - Autorizzazione**

**Articolo 3 - Requisiti per l'autorizzazione**

**Articolo 4 - Durata della autorizzazione**

**Articolo 5 - Obblighi per il titolare**

**Articolo 6 - Diniego di autorizzazione**

**Articolo 7 - Procedimento**

**Articolo 8 - Determinazione e misurazione della superficie del  
passo carrabile**

**Articolo 9 - Tassa dei passi carrabili**

**Articolo 10 - Concessioni a titolo gratuito**

**Articolo 11 - Segnale**

**Articolo 12 - Rinuncia**

**Articolo 13 - Revoca**

**Articolo 14 - Adempimenti in caso di revoca o di rinuncia**

**Articolo 15 - Provvedimenti e sanzioni**

**Articolo 16 - Norma di prima applicazione**

**Articolo 17 - Norma finale di rinvio**

### **Articolo 1 - Definizione**

Si definisce passo carrabile l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, costituito da una interruzione del marciapiede, o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

### **Articolo 2 - Autorizzazione**

La realizzazione dei passi carrabili è subordinata alla autorizzazione del Comune, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, ed alla corresponsione allo stesso di una tassa annuale.

### **Articolo 3 - Requisiti per l'autorizzazione**

1. I passi carrabili devono essere realizzati conformemente alle prescrizioni del presente regolamento:

- a) debbono essere costruiti con materiali durevoli, di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materiali di qualsiasi natura e lo scolo delle acque piovane sulla sede stradale;
- b) debbono insistere ad una distanza di almeno Mt. 12 dalle intersezioni, e, in ogni caso, debbono essere visibili ad una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita sulla strada medesima; in deroga all'art. 46 del Regolamento esecuzione del C.d.S. la distanza minima dalle intersezioni potrà, in casi particolari, essere ridotta a metri 3,00 e l'arretramento del cancello di cui al comma 3 dello stesso articolo 46 potrà essere richiesto solo in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.
- c) debbono poter consentire la rapida immissione dei veicoli alla proprietà laterale e l'accesso ad altre aree laterali destinate allo stazionamento dei veicoli, secondo le norme urbanistiche ed edilizie e soprattutto non impedire, ostacolare o intralciare la fluidità della circolazione stradale;
- d) nel caso in cui l'accesso ad un'area laterale sia destinato ad un notevole traffico pedonale oltre che veicolare, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

#### **Articolo 4 - Durata della autorizzazione**

1. L'autorizzazione del passo carrabile ha la durata di anni dieci, sempre che permangano le conformità al presente regolamento e non vengano apportate modifiche.
2. L'autorizzazione decade in caso di trasferimento della proprietà del passo carrabile, sempre che non venga inoltrata istanza di subentro dal nuovo proprietario entro gg. 60 dall'avvenuto trasferimento di proprietà.
3. Resta valida la facoltà del Comune di avvalersi in ogni momento della revoca nei casi previsti al successivo art. 13. **Articolo 5 -**

#### **Obblighi per il titolare**

1. L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere autorizzate.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare le sezioni dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.

#### **Articolo 6 - Diniego di autorizzazione**

Il Comune può negare l'autorizzazione ai passi carrabili quando ciò comporti pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di pubblico interesse.

#### **Articolo 7 - Procedimento**

1. Il responsabile del procedimento, nominato nell'ambito della Polizia Municipale, avrà cura dell'iter procedimentale dall'istruzione della pratica fino alla materiale consegna al concessionario del segnale autorizzativo, compiendo le attività e valendosi dei poteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e dal presente regolamento. Egli dovrà ottenere, previo sopralluogo congiunto, il nulla osta dalla competente Area Tecnica e Territorio, e una volta completata l'istruttoria e rilasciata l'autorizzazione, trasmettere copia della stessa all'Ufficio Attività Produttive per la determinazione dell'importo dovuto, la riscossione ed i ruoli coattivi.
2. Il responsabile del procedimento dovrà curare l'inserimento dell'autorizzazione in apposito registro, indicando numero e data di rilascio ed eventuali annotazioni.

3. Gli interessati agli accessi laterali debbono inoltrare l'istanza al Comune per ottenere l'autorizzazione del passo carrabile, unitamente all'attestazione del versamento di €. 30.00, a mezzo c/c. postale n. \_\_\_\_\_ intestato a Comune di Gioiosa Jonica – servizio di tesoreria, indicando la seguente causale: *domanda autorizzazione passo carrabile*, a titolo di visita tecnica per l'effettuando sopralluogo a cura dell'UTC e della Polizia Municipale e per le spese del relativo segnale.

4. La domanda, in bollo e con allegata una seconda marca da bollo da apporre sulla autorizzazione, dovrà contenere le generalità del proprietario richiedente, il codice fiscale, la sua residenza e il domicilio, le necessarie indicazioni per l'individuazione del locale o dell'area interessata e dovrà contenere inoltre l'esplicita dichiarazione relativamente alle dimensioni del passo carrabile ed alle distanze dalla più prossima intersezione stradale. L'Ufficio Tecnico Comunale potrà richiedere un'apposita planimetria nei casi in cui possono sorgere dubbi sulla rispondenza dei dati dichiarati con le norme fissate dal C.d.S. e con le norme edilizie.

5. Quando la domanda sia presentata da enti, società, istituzioni, associazioni, fondazioni, comitati e simili dovrà risultare la denominazione, la forma associativa, la sede nonché il nominativo delle persone che ne hanno la legale rappresentanza.

6. Le istanze degli interessati, complete in ogni parte e corredate dagli allegati richiesti, verranno esaminate e decise nel termine di 45 gg. solo per il primo anno di applicazione; in seguito verranno esitate nel termine di 30 gg. dalla presentazione.

**Articolo 8 - Determinazione e misurazione della superficie del passo carrabile** La superficie del passo carrabile, espressa in metri quadri, viene calcolata moltiplicando l'ampiezza dell'accesso, nel senso da dove comincia l'alterazione del marciapiedi a dove finisce, per la profondità dell'alterazione stessa, che, per esigenze di semplificazione, sarà convenzionalmente indicata in un metro lineare.

#### **Articolo 9 - Tassa dei passi carrabili**

1. Il titolare della autorizzazione è tenuto al pagamento di una tassa annuale la cui entità, calcolata moltiplicando la superficie del passo carrabile per il correlativo importo per metro quadro, verrà determinata dal competente ufficio tributi, secondo quanto previsto dal vigente regolamento TOSAP, cui si rinvia, e sarà approvata dalla Giunta annualmente con apposita delibera con il bilancio di previsione.

2. Per il primo anno la tassa dovrà essere versata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
3. Per gli anni successivi, il versamento della tassa sarà effettuata entro il 31 gennaio della annualità corrente.

#### **Articolo 10 - Concessioni a titolo gratuito**

Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della Pubblica Amministrazione, gli Uffici Giudiziari, le sedi delle Forze di Polizia, le associazioni di volontariato che svolgono attività rivolte ai portatori di handicap motorio.

#### **Articolo 11 - Segnale**

I passi carrabili, autorizzati e conformi, sono individuati e contrassegnati da apposito segnale, di cui all'art. 120 del Regolamento di esecuzione e attuazione al nuovo Codice della Strada, figura II/78, rilasciato dall'Ufficio Vigilanza del Comune e recante il numero dell'autorizzazione e l'indicazione dell'anno del rilascio, la cui installazione è affidata al titolare dell'autorizzazione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio.

#### **Articolo 12 - Rinuncia**

1. Il titolare di autorizzazione può avanzare istanza di rinuncia al Comune 45 giorni prima della scadenza annuale.
2. Ove non vi sia espressa rinuncia all'autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto al versamento del canone annuale fino alla scadenza dell'autorizzazione.

#### **Articolo 13 - Revoca**

1. Il Comune ha la facoltà di revocare le autorizzazioni rilasciate in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sicurezza e fluidità della circolazione stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. L'autorizzazione può essere revocata, altresì, senza alcun diritto di restituzione del canone già versato, nei seguenti casi: a) per reiterata inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento;

b) per il mancato pagamento del canone annuale, entro 60 gg. dalla scadenza annuale, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento.

3. In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento dei canoni annuali già scaduti prima della revoca.

4. Si ha reiterazione quando il titolare dell'autorizzazione viola, nell'arco di 2 anni, due delle disposizioni contenute nel presente regolamento, ovvero nel provvedimento autorizzatorio. Ai fini della reiterazione non vengono considerate le violazioni per le quali è stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

#### **Articolo 14 - Adempimenti in caso di revoca o di rinuncia**

1. Nel caso di rinuncia o revoca, il titolare dell'autorizzazione dovrà restituire il segnale ed il relativo provvedimento e predisporre il ripristino, a proprie cura e spese, della strada e delle sue pertinenze, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento in caso di revoca, e dalla data di ricezione in caso di rinuncia, nel rispetto, anche, di eventuali prescrizioni dettate dall'Ufficio Tecnico.

2. In caso di inadempienza, si provvederà d'ufficio, previa ripetizione degli oneri sostenuti dal Comune.

#### **Articolo 15 - Provvedimenti e sanzioni**

1. Tutti coloro che realizzino o mantengano passi carrabili senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento sono assoggettati alle specifiche sanzioni previste dall'art. 22 del D. lgs. n. 285 del 30/04/1992.

2. In caso di violazione delle altre prescrizioni contenute nel presente regolamento, e nel provvedimento autorizzatorio, i titolari delle autorizzazioni sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 150.00.

3. Al fine di regolarizzare le posizioni esistenti, i proprietari o comunque i titolari di immobili con passi carrabili già realizzati potranno presentare istanza, corredata da relazione particolareggiata a firma dell'avente titolo e documentazione fotografica, rappresentando lo stato di fatto. Tutti i passi carrabili accertati e non regolarizzati, a prescindere dalla data di realizzazione, saranno soggetti alle sanzioni di cui al comma precedente.

#### **Articolo 16 - Norma di prima applicazione**

Le specifiche autorizzazioni dei passi carrabili rilasciate da questa amministrazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono considerate, in deroga al comma 1 dell'art. 15, conformi allo stesso, fermo restando che esse saranno assoggettate alla disciplina in esso prevista.

#### **Articolo 17 - Norma finale di rinvio**

Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dal D. lgs. n. 285 del 30/04/1992 e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché alle vigenti disposizioni in materia.